

ORIGINALE



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: integrazione del contratto di concessione in uso di terreni a Funivie Madonna di Campiglio spa da utilizzare quali aree sciabili (pista Diretta Spinale).

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino - PRESIDENTE

Cerana Luca

Leonardi Serafino

Bertolini Piero

Castellani Gioachino

Aldrighetti Marcello

Castellani Ezio

Bolza Daniele

Floriani Luigi

Aldrighetti Olimpia

Bertelli Luigi 1962

Cerana Fortunato

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Maier Carlo

Ballardini Mario

Scalfi Leopoldo

Giovanella Alberto

Scalfi Alida

Simoni Bruno

Simoni Serafino

Bertolini Onorio

Sono assenti i consiglieri: Giovanella Dino, Fedrizzi Luigi e Pretti Daniela (giustificati)

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.6 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Serafino Simoni e Daniele Bolza

OGGETTO: integrazione del contratto di concessione in uso di terreni a Funivie Madonna di Campiglio spa da utilizzare quali aree sciabili (pista Diretta Spinale).

Prima della trattazione del punto all'ordine del giorno si allontana dall'aula, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Consigliere Daniela Pretti.

Con contratto di data 4 novembre 2010 (rep. n. 86.022, racc. n. 15430, del dott. Paolo Franceschetti, notaio con studio a Tione di Trento) alcune aree di proprietà della Comunità delle Regole, situate sul C.C. Ragoli II sul Monte Spinale, sono state concesse in uso dall'1 ottobre 2010 al 20 settembre 2022 a Funivie Madonna di Campiglio spa per la realizzazione di aree sciabili ed impianti di risalita.

Con le note di seguito indicate Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto l'ampliamento della superficie concessa in uso sulle p.f. 26/2, 27/1, 28/1 e 30/1 C.C. Ragoli II:

1. nota del 25 maggio 2015 (prot. 1756/2015), relativa a 7.718 m² della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m., poco a monte dell'abitato di Madonna di Campiglio (come evidenziata nella planimetria a firma dell'ing. Giordano Farina di data febbraio 2015);
2. nota del 7 gennaio 2016 (prot. 27/2016), relativa a 379 m² della p.f. 27/1 e 113 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m. (I[^] variante), nei pressi dell'abitato di Madonna di Campiglio (come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data novembre 2015);
3. nota del 7 gennaio 2016 (prot. 28/2016), relativa a 3.684 m² della p.f. 28/1 e 3.808 m² della p.f. 30/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.950 e la quota 1.810 m s.l.m. (I[^] variante), nei pressi di Malga Montagnoli (come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data novembre 2015).

Tutte le richieste sono motivate soprattutto dalla necessità di allargare il piano pista nel tratto in questione, ormai sottodimensionato rispetto all'odierno flusso di sciatori anche in considerazione delle pendenze elevate e, pertanto, al fine di garantire la massima sicurezza degli sciatori.

Con deliberazione n. 20/2016 dell'11 febbraio 2016 il Comitato Amministrativo ha incaricato il geom. Fabio Venturini, con studio a Ragoli, dell'elaborazione di una perizia di stima asseverata del valore economico del danno ambientale derivante dagli allargamenti delle aree sciabili richiesti da Funivie Madonna di Campiglio spa.

Detta perizia, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tione, è stata consegnata dal geom. Fabio Venturini in data 23 marzo 2016 (prot. 740/2016) ed evidenzia gli importi di seguito indicati in relazione alle singole aree richieste in concessione:

1. area di 7.718 m² della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II:
 - 1.157,70 €/anno quale canone di concessione (ossia 0,15 €/m²);
 - 463,08 €/anno quale danno per mancato accrescimento legnoso (considerando un incremento medio del legname stimato in 8,00 m³/ha e un valore medio stimato in 75,00 €/m³);
 - 6.135,81 € una tantum quale danno ambientale (considerando un prezzo per il ripristino stimato in 0,795 €/m²);
2. aree di 379 m² della p.f. 27/1 e 113 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II:
 - 73,80 €/anno quale canone di concessione (ossia 0,15 €/m²);
 - 29,52 €/anno quale danno per mancato accrescimento legnoso (considerando un incremento medio del legname stimato in 8,00 m³/ha e un valore medio stimato in 75,00 €/m³);
 - 391,14 € una tantum quale danno ambientale (considerando un prezzo per il ripristino stimato in 0,795 €/m²);
3. aree di 3.684 m² della p.f. 28/1 e 3.808 m² della p.f. 30/1 C.C. Ragoli II:
 - 1.123,80 €/anno quale canone di concessione (ossia 0,15 €/m²);
 - 449,52 €/anno quale danno per mancato accrescimento legnoso (considerando un incremento medio del legname stimato in 8,00 m³/ha e un valore medio stimato in 75,00 €/m³);

- 5.956,14 € una tantum quale danno ambientale (considerando un prezzo per il ripristino stimato in 0,795 €/m²).

Pertanto, sulla base di tale perizia, a fronte della concessione in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa di 15.702 m² complessivi di aree da destinare a piste da sci, detta impresa dovrebbe versare alla Comunità delle Regole i seguenti importi:

- 2.355,30 €/anno a titolo di canone di concessione;
- 942,12 €/anno per il risarcimento del danno per il mancato accrescimento legnoso;
- 12.483,09 € una tantum a titolo di risarcimento del danno ambientale.

Nella perizia in parola non è stato considerato il valore del legname che dovrebbe essere tagliato al fine della concessione in uso quale area sciabile, in quanto si ritiene opportuno valutare nel corso della prossima stagione estiva se venderlo autonomamente ad imprese specializzate oppure venderlo direttamente alla medesima Funivie Madonna di Campiglio spa, a seconda dell'andamento del prezzo del legname ed in considerazione del fatto che detta impresa intende realizzare i lavori di allargamento delle piste sulle aree in questione nel corso del 2017.

In considerazione delle ragioni delle richieste di allargamento delle aree sciabili indicate da Funivie Madonna di Campiglio spa e del fatto che l'Amministrazione non intende utilizzare le aree in questione per alcun altro scopo specifico, si ritiene opportuno accogliere dette richieste, integrando il contratto di concessione in uso sopra citato.

A tal fine, al presente provvedimento è allegato, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di contratto di concessione in uso delle aree in questione: detto contratto dovrà essere sottoscritto nella forma della scrittura privata con firme autenticate da notaio, con spese a totale carico di Funivie Madonna di Campiglio spa.

Considerato l'uso esclusivo delle aree in questione da parte di Funivie Madonna di Campiglio spa, è necessario sospendere il vincolo di uso civico sulle stesse per il periodo fino al 20 settembre 2022. Peraltro, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in quanto il periodo di detta sospensione è inferiore a nove anni.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Fortunato Cerana) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di concedere in uso, per le motivazioni espresse nelle premesse e ad integrazione del contratto di data 4 novembre 2010 sopra citato, a Funivie Madonna di Campiglio spa le aree di seguito elencate, richiesta da detta impresa con le note citate in premessa:

- 7.718 m² della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m., poco a monte dell'abitato di Madonna di

Campiglio (come evidenziata nella planimetria a firma dell'ing. Giordano Farina di data febbraio 2015);

- 379 m² della p.f. 27/1 e 113 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m. (I^a variante), nei pressi dell'abitato di Madonna di Campiglio (come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data novembre 2015);
 - 3.684 m² della p.f. 28/1 e 3.808 m² della p.f. 30/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.950 e la quota 1.810 m s.l.m. (I^a variante), nei pressi di Malga Montagnoli (come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data novembre 2015);
2. di richiedere, sulla base della perizia di stima asseverata a firma del geom. Fabio Venturini sopra citata (prot. 740/2016), a Funivie Madonna di Campiglio spa gli importi specificamente indicati in premessa a titolo di canone di concessione, risarcimento del danno per il mancato accrescimento legnoso e risarcimento del danno ambientale, evidenziando che gli importi complessivi così determinati sono i seguenti:
 - 2.355,30 €/anno a titolo di canone di concessione;
 - 942,12 €/anno per il risarcimento del danno per il mancato accrescimento legnoso;
 - 12.483,09 € una tantum a titolo di risarcimento del danno ambientale;
 3. di approvare lo schema di contratto di concessione in uso delle aree in questione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 4. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di concessione in uso sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le modifiche di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che saranno a carico di Funivie Madonna di Campiglio spa tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa;
 5. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sulle aree concesse in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa, come specificamente individuate nelle planimetrie citate in premessa dalla data del presente provvedimento e sino al 20 settembre 2022, termine finale del contratto di concessione in uso stipulato il 4 novembre 2010, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
 6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria di accertare, sugli appositi capitoli del bilancio di previsione, quanto dovuto da Funivie Madonna Campiglio spa a seguito della stipulazione del contratto di concessione in uso delle aree in questione;
 7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO AWA delib. dell'ASSEMBLEA GENERALE n° 5 del. 26.07.2016

CONCESSIONE IN USO DI AREE

TRA LE PARTI:

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Ragoli, in Via Roma n.19, C.F. 00324520220, rappresentata dal Presidente pro tempore Castellani Zeffirino, nato a Ragoli il 25.09.1949 residente a Ragoli, il quale agisce in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n.XX di data XX XX 2013, immediatamente eseguibile (allegato sub "A")

2. Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. con sede in Madonna di Campiglio (Trento), codice fiscale 00107390221, regolarmente costituita e registrata presso il Tribunale di Trento al n.3943 del Reg. Soc., rappresentata dal Presidente pro tempore Collini Sergio, nato a Pinzolo il 13-06-1948, C.F. CLL SRG 48H13 G681T - domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, il quale agisce con il più ampio mandato giusto verbale del Consiglio di Amministrazione di data 13-09-2014

PREMESSO CHE:

- Con le note di seguito indicate Funtive Madonna di Campiglio s.p.a. ha chiesto l'ampliamento della superficie concessa in uso sulle p.f. 26/2, 27/1, 28/1 e 30/1 C.C. Ragoli II, situate sul monte Spinale a Madonna di Campiglio:
1) nota del 25 maggio 2015 (prot. 1756/2015), relativa a 7.718 m² della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m., poco a monte dell'abitato di Madonna di Campiglio, come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina data febbraio 2015 (allegato sub "B");



2) nota del 87 gennaio 2016 (prot. 277/2016), relativa a 379 m² della p.f. 27/1 e 113 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.750 e la quota 1.570 m s.l.m. (l'variante), nei pressi dell'abitato di Madonna di Campiglio, come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data novembre 2015 (allegato sub "B");
3) nota del 7 gennaio 2016 (prot. 28/2016), relativa a 3.684 m² della p.f. 28/1 e 3.808 m² della p.f. 30/1 C.C. Ragoli II per l'allargamento della pista Spinale Diretta nel tratto compreso tra la quota 1.950 e la quota 1.810 m s.l.m. (l'variante), nei pressi di Malga Montagnoli, come evidenziate nella planimetria a firma dell'ing. Farina di data gennaio 2016 (allegato sub "B").

- Con deliberazione n. 20 di data 11-02-2016 veniva incaricato il geom. Fabio Venturini di predisporre perizia di stima asseverata al fine di determinare il più probabile valore di mercato di quanto richiesto. Elaborato che veniva consegnato in data 23-03-2016 al prot.740.
- La concessione in uso di terreni demaniali da parte della Comunità delle Regole di Spinale e Manez alle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. è regolata fino al 30.09.2022 dal contratto Rep. 86.022 del notaio dott. Franceschetti Paolo di data 04 novembre 2010. Ai sensi del punto 3 di tale contratto è previsto che: "In caso di aumenti delle superfici occupate per modifiche di tracce di impianti e piste esistenti, autorizzati dalle competenti Autorità e concessi da questa Comunità, il canone annuo al metro quadrato da applicare alle nuove superfici corrisponderà a quello in atto per le attuali superfici, come aggiornato, ai sensi del punto 2 del presente contratto, al momento del rilascio da parte della Comunità delle Regole dell'autorizzazione all'ampliamento. E' fatta salva la facoltà delle Comunità delle

Regole di richiedere il pagamento del maggior danno eventualmente causato per la modifica degli esistenti impianti, piste ecc. e/o per la realizzazione dei nuovi impianti, piste ecc."

Il punto 2 del contratto prevede l'aggiornamento annuo con l'applicazione del 100% dell'indice ISTAT dell'anno precedente (100% dell'incremento nazionale del costo della vita con base il mese di luglio). Il pagamento del canone annuo avverrà in due rate anticipate di uguale importo, scadenti il 01 ottobre e il 01 aprile di ciascun anno. Il canone annuo di concessione in uso al metro quadrato pagato dalle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. seconda la perizia predetta risulta pari ad Euro 0,15=-.

- I beni oggetto del presente contratto sono gravati da uso civico e pertanto si procederà alla sospensione del vincolo dell'uso civico, insistente su parte delle pp. ff. 26/2, 27/1, 28/1, 30/1 in C.C. Ragoli. Il parte come rappresentato nelle planimetrie a firma Ing. Farina per la durata residua del contratto dando atto che non necessita, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 6/2005 l'acquisizione dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte della PAT - Servizio Autonomie Locali.

- Con deliberazione dell'Assemblea Generale n.XXX di data XXXX.XXXX, immediatamente eseguibile, si autorizzava la stipula del presente contratto:

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante ed sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano di comune accordo quanto segue:

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez concede in uso alla Funtive Madonna di Campiglio S.p.A., che accetta:

- la porzione della p.f. 27/1 (mq. 7.718) in C.C. Ragoli. Il parte come evidenziate nell'allegata planimetria a firma Ing. Farina di data febbraio 2015 (allegato sub "B") ad ampliamento della pista Spinale Diretta - tratto nei pressi dell'abitato di Madonna di Campiglio;

- la porzione della p.f. 27/1 (mq. 3.79) e della p.f. 26/2 (mq. 113) in C.C. Ragoli. Il parte come evidenziate nell'allegata planimetria a firma Ing. Farina di data novembre 2015 (allegato sub "B") ad ampliamento della pista Spinale Diretta - tratto nei pressi dell'abitato di Madonna di Campiglio;

- la porzione della p.f. 28/1 (mq. 3.684) e della p.f. 30/1 (mq. 3.808) in C.C. Ragoli. Il parte come evidenziate nell'allegata planimetria a firma Ing. Farina di data gennaio 2016 (allegato sub "B") ad ampliamento della pista Spinale Diretta - tratto nei pressi di malga Montagnoli.

2. Il terreno in questione viene concesso in uso per consentire: la realizzazione dell'allargamento della pista "Spinale Diretta" (planimetrie sub "B"), e il successivo esercizio delle piste così realizzate.

3. La durata della concessione è concordemente fissata dal 01 luglio 2016 al 30 settembre 2022.

4. Con il presente contratto la Comunità delle Regole, per quanto di propria competenza, autorizza l'allargamento delle piste come sopra descritte.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che, con le modifiche delle piste come sopra descritte, la superficie complessiva, in ampliamento delle stesse, è pari a mq.15.702,00. Ai sensi dell'art. 3 del contratto Rep. 86.022 del notaio dott. Franceschetti Paolo di data 04 novembre 2010 è previsto che: "In caso di aumenti delle superfici occupate per modifiche di tracce di impianti e piste esistenti, autorizzati dalle competenti Autorità e concessi da questa Comunità, il canone annuo al metro quadrato da applicare alle nuove superfici corrisponderà a quello in atto per le attuali superfici; come aggiornato, ai sensi del punto 2 del presente contratto, al momento del rilascio da parte della Comunità delle Regole dell'autorizzazione all'ampliamento. E' fatta salva la facoltà delle Comunità delle Regole di richiedere il pagamento del maggior danno eventualmente causato per la modifica degli esistenti impianti, piste ecc. e/o per la realizzazione dei nuovi impianti, piste ecc.". L'ultimo canone di affitto annuo al metro quadrato pagato dalle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. risulta pari ad Euro 0,15=-.

6. Sulla base di quanto sopra riportato ed in base alle richiamate perizie di stima le parti concordano il pagamento del canone oggetto della presente concessione come segue:

- dal 01.07.2016 al 30.09.2016 al prezzo di Euro 0,15 al mq. pari a complessivi Euro/annui 2.355,30 = (mq. 15.702,00 x Euro/mq.0,15) da pagarsi alle scadenze previste nel contratto Rep. 86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010.

- dal 01.10.2016 al 30.09.2022 con l'aggiornamento ISTAT e le scadenze previste ai sensi del vigente contratto regolante i rapporti con le Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. - Rep. 86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010.

7. Il danno ambientale derivante dal mancato accrescimento legnoso dalla presenza dell'allargamento delle piste da sci nelle aree a bosco, vengono determinati in complessivi Euro/annui 942,12=-.

Importo da versarsi secondo le scadenze previste nel contratto Rep. 86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010.

8. Di richiedere a ristoro del danno ambientale per gli interventi autorizzati sulla pista Spinale Diretta "una tantum" di Euro 12.483,09= come da perizia di stima asseverata geom. Fabio Venturini prot.740 di data 23.03.2016. Da versarsi in un'unica soluzione alla firma del contratto.

9. Il legname presente sulle particelle oggetto del presente contratto resta di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

10. Alle date di scadenza del 30.09.2022 il rapporto concessorio di cui al presente atto cessa di diritto, rimanendo escluso il rinnovo automatico del medesimo. Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez spetta comunque, anche nella costanza del rapporto concessorio, di procedere a revoca dello stesso per ragioni di pubblico interesse.

11. Alla scadenza della presente concessione la Società concessionaria è obbligata a rimuovere integralmente tutte le strutture da essa realizzate sui terreni dati in

concessione nessuna esclusa ed a ripristinare la situazione dei luoghi preesistente, qualora sia scaduta anche la concessione provinciale.

12. La Società si impegna ad utilizzare i terreni secondo le norme contenute nel presente atto, le disposizioni di legge e le regole tecniche di buona gestione e conduzione nell'esercizio delle piste da sci e delle attività connesse garantendo sin da ora l'adozione di tutte le misure di custodia, sicurezza e garanzia in relazione alle persone ed ai beni. Tutti i danni causati alle persone e ai beni dall'esercizio delle attività che hanno per oggetto terreni concessi con il presente atto, sono a carico esclusivo della Società concessionaria, la quale dichiara sin da ora di tenere indenne e sollevata la Comunità concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi;

13. Non sono ammessi taciti subingressi o sostituzioni di Società, senza il consenso della Comunità delle Regole di Spinale e Manez. Resta fermo in capo alla Funiwie Madonna di Campiglio S.p.A. l'onere di richiedere agli organi competenti tutti i nullaosta, autorizzazioni, concessioni ed altri permessi comunque denominati che si rendessero necessari ai sensi della vigente legislazione in relazione all'utilizzo di quanto concesso con il presente atto.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle condizioni stabilite nel contratto Rep.86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010. Tutte le modifiche al presente contratto si ritengono valide ed operanti se apportate per iscritto e controfirmate dalle parti.

15. Tutte le spese, oneri ed adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, incluse quelli notarili e di registro, sono a carico della Società "FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A."

Ai fini della tassazione del presente atto le parti evidenziano che lo stesso non è soggetto ad I.V.A. ma ad imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. 13/1/1986 (come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 166/E del 25 ottobre 2001).

16. Le parti contraenti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, previo richiamo da parte del Notaio autenticante delle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano:

- ai fini dell'art. 35, comma 22 della Legge 4 agosto 2006 n. 248:
- che il corrispettivo immediatamente dovuto per effetto del presente atto è stato pagato mediante: * bonifico bancario di data XXXXXX 2013, dal C/C n. xxxxxxxx della Società "FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA" in essere presso la xxxxxxxx, dell'importo di Euro 12.483,09=, accreditato a favore della "COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ" sul conto corrente n. 0000 0131 521 presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. con sede in Trento;
- che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore.


Letto, accettato e sottoscritto.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Zaffirino Castellani

IL MEMBRO ANZIANO
F.to Serafino Leonardi


IL SEGRETARIO
F.to dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:


- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **31/ 05 /2016** per rimanervi fino al giorno **10/ 06 /2016**.



F.to IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione **non è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



F.to IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Ragoli, 31/ 05 /2016

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **11/ 06 /2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO